

Ritardata iscrizione nel registro 335: conseguenze

Confermato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 40538/2009 secondo cui "in tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., il Pubblico Ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, e' tenuto a provvedere alla iscrizione della notizia criminis senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato e' attribuito, il pubblico ministero e' tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestivita'"

(Cass. Penale Sez. 5^, sentenza 4 luglio - 28 settembre 2017, n. 44909)

Il Pubblico Ministero è stato ritenuto dal Supremo Collegio la figura nodale nell'ambito in questione, tanto piu' che, secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, nessuna altra Autorita' Giudiziaria puo' supplire alla sua eventuale inattivita' ("il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato e' attribuito, senza che al G.I.P. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicche' gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato e' attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilita' disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione").

[Testo integrale sentenza](#)